



## RILEVATO

- che, con sentenza del 20 aprile 2022, la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Imperia e rigettava la domanda proposta da ██████████ nei confronti dell'Azienda Sanitaria ██████████ avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato;

- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non espressiva della volontà dello ██████████ di impugnare il licenziamento e, pertanto inidonea, a tal fine, con conseguente decadenza dall'azione, la manifestazione di dissenso rispetto al provvedimento espulsivo espressa con la dicitura in calce alla lettera di comunicazione del medesimo "prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto", provvedimento assunto dalla ASL datrice per aver lo ██████████ valutato inidoneo allo svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza ma proficuamente impiegabile in attività a limitato impegno psicofisico, riscontrato l'invito a comunicare l'eventuale accettazione del mutamento del profilo, con la richiesta di precisare le nuove mansioni di adibizione;

- che per la cassazione di tale decisione ricorre lo ██████████ affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, ██████████

-che il controricorrente ha poi depositato memorie.

## CONSIDERATO

- che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'articolo 6, comma 1, L. n. 604 del 1966 come modificato dall'articolo 32 L. n. 183 del 2010, degli articoli 1362 e ss. c.c. e 121 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l'inidoneità della nota dal ricorrente apposta in calce alla lettera di licenziamento a riflettere la volontà di impugnare l'intimato licenziamento, assumendo essere sufficiente, ai sensi di legge ed in base al principio della libertà della forma degli atti, qualsiasi atto scritto che valga a manifestare al datore la volontà di contestare la validità ed efficacia del licenziamento;

- che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 6, commi 1 e 2, L. n. 604 del 1966, 112 c.p.c., 97 Cost., 1-10 bis L. n. 241 del 1990, 1375 c.c., 1, comma 51, L. n. 92 del 2012, il ricorrente, nel ribadire la censura di cui al motivo che precede, imputa alla Corte territoriale l'omessa pronuncia in ordine ai dedotti motivi di illegittimità del recesso;

- che entrambi i motivi, i quali, per fondarsi in ogni caso sull'erroneo apprezzamento dell'insufficienza della nota del ricorrente ai fini dell'impugnazione del recesso, risultano strettamente connessi e possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi meritevoli di accoglimento alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 7405/1994 ma già Cass. 4750/1982), secondo cui, ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell'articolo 6, L. n. 604 del 1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con

qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volonta' di contestare la validita' e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volonta' implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorita' giudiziaria;

- che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, che provvedera' in conformita', disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita'.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione.